



• In evidenza

Pag. 1

• Disegno di legge di Bilancio 2024

Pag. 2

• Collegato alla legge di Bilancio 2024

Pag. 3

• Riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche

Pag. 4



• Ravvedimento operoso corrispettivi telematici

Pag. 5

• Compliance dati quadro RS per forfettari

Pag. 6

• Proroga 110% su unità indipendenti

Pag. 7

• Crediti d'imposta energetici

Pag. 8

• Remissione in bonis adempimenti per detrazioni edilizie

Pag. 9



## In evidenza

### REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

- È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9.10.2023 il decreto Mimit che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei titolari effettivi. Pertanto, entro l'11.12.2023 tutte le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust dovranno comunicare attraverso una apposita procedura telematica al nuovo registro istituito presso le Camere di commercio i loro titolari effettivi. L'adempimento deve essere assolto dagli amministratori con pratica sottoscritta digitalmente e non potrà essere effettuato dai professionisti ai quali, invece, sono delegati compiti quali quelli di informazione e consulenza sulle comunicazioni.
- L'art. 6, c. 3 D.M. 55/2022 prevede che i professionisti e, in generale, i soggetti obbligati ad assolvere gli obblighi anticiclaggio sono tenuti a comunicarle tempestivamente alla Cciaa le difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.



Disegno di legge di Bilancio 2024

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l'aggiornamento del Documento programmatico di bilancio. Le misure contenute nel provvedimento sono concentrate nella riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Sono previsti, inoltre, il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione e misure in favore delle famiglie numerose e per la natalità. Si riassumono le principali disposizioni diffuse dal Governo.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAGLIO CUNEO FISCALE              | Circa 10 miliardi sono destinati al rinnovo nel 2024 del taglio del cuneo fiscale-contributivo (7% per i redditi fino a € 25.000,00, 6% per i redditi fino a € 35.000,00).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SANITÀ                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Previsto uno stanziamento aggiuntivo pari a 3 miliardi per l'anno 2024 (al quale devono aggiungersi le risorse PNRR e 300 milioni riconosciuti alla Regione Siciliana) e 4,2 miliardi a decorrere dall'anno 2026.</li><li>• Tra le misure previste, una indennità per medici e altro personale sanitario impegnati nella riduzione dei tempi delle liste di attesa.</li><li>• Si stanziano risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 350 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il potenziamento dell'assistenza territoriale anche con riferimento a nuove assunzioni di personale sanitario.</li><li>• Per i residenti stranieri, cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea, si prevede la possibilità di iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni del SSN, versando un contributo di € 2.000,00 annui. L'importo del contributo è ridotto per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o per quelli collocati alla pari.</li></ul> |
| FAMIGLIA E BONUS NATALITÀ         | <ul style="list-style-type: none"><li>• In favore delle famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità sono destinate risorse pari a 1 miliardo di euro. Confermata la carta "dedicata a te" nella misura di 600 milioni di euro per l'anno 2024.</li><li>• Si integra lo stanziamento dei mutui prima casa di circa 380 milioni di euro per l'anno 2024.</li><li>• Si stanziano risorse per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità (200 milioni di euro) per sostenere le fasce più deboli della popolazione nel 1° trimestre del 2024, il trimestre nel quale i consumi di energia sono più rilevanti.</li><li>• Si aggiunge un altro mese di congedo parentale, retribuito al 60%, per i genitori con figli fino ai 6 anni.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| BONUS ASILI NIDO                  | Si aumenta il fondo per il bonus di oltre 150 milioni di euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CANONE RAI                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diminuisce il canone Rai, da € 90,00 a € 70,00 all'anno.</li><li>• Alla riduzione corrisponde un'integrazione del finanziamento della Rai per le spese relative agli investimenti.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LAVORO                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Confermata la detassazione dei premi di produttività al 5% e dei fringe benefit fino a € 2.000,00 per i lavoratori con figli a carico e fino a € 1.000,00 per tutti gli altri (i benefici potranno essere riconosciuti anche per pagamenti di affitto e mutuo prima casa).</li><li>• La decontribuzione assume un volto nuovo con riferimento alle donne lavoratrici, prevedendo che la quota dello sgravio sia pari all'intera quota dei contributi a carico delle lavoratrici stesse, per un anno se hanno 2 figli fino all'età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IMPRESE                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rinvia fino al 1.07.2024 l'entrata in vigore della plastic e sugar tax.</li><li>• Per le imprese e per sostenere gli investimenti privati sarà previsto un credito d'imposta per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PENSIONI                          | Alcune revisioni riguarderanno l'APE: l'innalzamento a 36 anni del requisito contributivo per gli uomini; requisiti diversi per le donne e quota 104 con alcune specifiche che tengono conto della necessità di valorizzare chi vuole rimanere al lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INVESTIMENTI E GARANZIE PUBBLICHE | Approvato il piano che riforma la gestione delle garanzie pubbliche, che ha l'obiettivo di indirizzare lo strumento su investimenti anche sociali che garantiscano un alto valore aggiunto come quelli nelle infrastrutture strategiche e per la transizione tecnologica, verde e digitale delle imprese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## Collegato alla legge di Bilancio 2024

*È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto Collegato alla legge di Bilancio che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Di seguito alcune tra le principali misure, in vigore dal 19.10.2023.*

### CONGUAGLIO DI PEREQUAZIONE ANNO 2023

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale, è anticipato il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni.

### CAMPAGNA REDDITUALE

Recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale dei pensionati relative al periodo d'imposta 2021 e alle verifiche reddituali del personale degli enti di ricerca relative al periodo di imposta 2020 sia avviato entro il 31.12.2024.

### ANTICIPO RINNOVO CONTRATTI PUBBLICI

Incremento, per il mese di dicembre 2023, a valere sull'anno 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l'effettuazione di eventuali successivi conguagli.

### RIVERSAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

- Prorogato al 30.06.2024 il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22.10.2021.
- Prorogato di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti impositivi da parte dell'Agenzia delle Entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017.

### CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Istituito un nuovo contributo di solidarietà, per l'anno 2024, a carico dei soggetti che si avvalgono della facoltà di escludere dalla base imponibile del contributo di solidarietà ex art. 1, cc. 115-119 della legge di Bilancio 2023, la distribuzione, o comunque l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.

### RIDUZIONE DELLE ACCISE SUI PRODOTTI ENERGETICI

Il provvedimento di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio può essere adottato se i prezzi dei carburanti aumentano, sulla media del precedente mese (e non più, come è attualmente, dei precedenti due mesi), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

### DISPOSIZIONI PER REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Le regioni che risultano in squilibrio economico possono destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

### TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Incremento di 35 milioni di euro, per l'anno 2023, del fondo finalizzato a riconoscere il buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e inter-regionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

### EDILIZIA UNIVERSITARIA

Istituzione di un fondo finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore e a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del PNRR.

### INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Nuova Sabatini: autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature).



## Riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche

*Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (L. 9.08.2023, n. 111).*

*Il decreto introduce norme finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (Irpef) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:*

- *garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'unica aliquota d'imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;*
- *conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'Irpef, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.*

### REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

- Si interviene con disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche volte a ri-modulare, per il solo anno 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell'imposta lorda.
- In particolare, si prevede una riduzione a 3 degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:
  - 23% per i redditi fino a € 28.000,00;
  - 35% per i redditi superiori a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00;
  - 43% per i redditi che superano € 50.000,00.
- Sempre per il 2024, si innalza da € 1.880,00 a € 1.955,00 la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a € 15.000. In tal modo, si amplia fino a € 8.500,00 la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.
- In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste.
- Si introducono norme volte a garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni.

### REVISIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI

- Si prevede, per l'anno 2024, una riduzione di € 260,00 della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 50.000,00.
- Sono fatte salve le detrazioni spettanti per spese sanitarie.

### MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI

- In attesa della completa attuazione della revisione delle agevolazioni fiscali alle imprese, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), si introducono incentivi per le nuove assunzioni.
- Le agevolazioni sono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito e spettano:
  - ai titolari di reddito d'impresa;
  - alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali;
  - alle società di persone ed equiparate;
  - agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo.
- L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta 2023 per almeno 365 giorni e presuppone che l'impresa si trovi in condizioni di normale operatività.
- Sono escluse dall'ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.
- Nell'ambito delle nuove assunzioni è prevista una maggiore incentivazione per particolari categorie di dipendenti che si ritiene necessitino di ulteriore tutela, quali, tra le altre:
  - lavoratori "molto svantaggiati" ai sensi della normativa europea;
  - persone con disabilità;
  - minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
  - donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
  - giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;
  - ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione.



## Ravvedimento operoso corrispettivi telematici

L'art. 4 D.L. 131/2023 ha introdotto una nuova sanatoria con riferimento ai corrispettivi telematici. Nel dettaglio è stata data la possibilità ai contribuenti, con riferimento agli errori/omissioni effettuati dal 1.01.2022 al 30.06.2023 - con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, cc. 2-bis e 3 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, di poter utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso anche se le citate violazioni sono state già constatate dall'Amministrazione finanziaria non oltre la data del 31.10.2023 (con processo verbale di constatazione - c.d. PVC), a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15.12.2023. Di fatto la novità è data dal fatto che, in tema di corrispettivi telematici, è stata concessa la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso anche in presenza di PVC (ancorché per i soli errori/omissioni avvenute tra il 1.01.2022 e il 30.06.2023).

### NOVITÀ

- I contribuenti potranno utilizzare il ravvedimento operoso, con riferimento alle sanzioni in tema di corrispettivi telematici di cui all'art. 6, cc. 2-bis e 3 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, **anche se vi sia già stata constatazione (tramite PVC)** da parte dell'Amministrazione Finanziaria **entro il 31.10.2023** (senza, quindi, applicazione della riduzione a 1/5 della sanzione). Tale agevolazione è applicabile a condizione che:
  - gli errori/omissioni siano stati commessi **dal 1.01.2022 e fino al 30.06.2023**;
  - le violazioni non siano già state oggetto di atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento;
  - il ravvedimento operoso sia perfezionato **entro il 15.12.2023**.
- **Ne discende che in presenza di ravvedimento operoso le sanzioni sono ridotte a 1/7 se la violazione risale al 2022, ovvero ad 1/8 se la violazione è relativa al 2023.**
- Le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso operato ai sensi dell'art. 4 D.L. 131/2023 non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria stabilita dall'art. 12, c. 2 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 (per meglio dire la sospensione, a determinate condizioni, dell'attività del contribuente).

#### Imposte dirette

La mancata contabilizzazione di corrispettivi implica la necessità di ravvedere anche l'omesso versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 dell'Irpef/Ires. In relazione alle violazioni del 2022, è possibile evitare la dichiarazione infedele integrando i corrispettivi omessi entro il 30.11.2023 (scadenza di prestazione modello Redditi 2023).

#### Iva

- La dichiarazione Iva infedele per violazioni di omessa certificazione dei corrispettivi relative al 2022 può essere ravveduta (**sanzione del 90%, ridotta a 1/8**). È necessario ravvedere anche l'omesso versamento dell'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche.
- Dalle interpretazioni dell'Agenzia sembra emergere che la sanzione da dichiarazione Iva infedele assorba la sanzione per omesso versamento dell'Iva periodica. Pertanto, sembrerebbe che se la violazione riguarda il 2022, si applica la sanzione del 90% ridotta a 1/7 per i corrispettivi e la sanzione del 90% ridotta a 1/8 per dichiarazione infedele. Se la violazione riguarda il 2023, si applica la sanzione del 90% ridotta 1/8 per i corrispettivi e la sanzione per omesso versamento dell'Iva periodica (30% con le riduzioni in base al momento del ravvedimento).

### NUOVE COMUNICAZIONI DI COMPLIANCE

- L'Agenzia delle Entrate ha disposto l'invio di nuove comunicazioni di compliance ai contribuenti anche con riferimento ai corrispettivi telematici.
- Nel dettaglio, destinatari delle comunicazioni individuate dal citato Provvedimento sono i contribuenti soggetti passivi Iva per i quali emergono delle differenze tra l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l'ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici.
- I dati di dettaglio della comunicazione di compliance possono essere consultati dal contribuente all'interno del proprio Cassetto fiscale e nel dettaglio all'interno della piattaforma Fatture e Corrispettivi, area Consultazione, Fatture elettroniche e altri dati Iva.
- Qualora si riscontrino, effettivamente, degli errori/omissioni il contribuente potrà utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso.

L'Agenzia delle Entrate sta inviando nuove comunicazioni ai contribuenti ai quali sono state recapitate lettere di compliance sui presunti incassi Pos non dichiarati, chiedendo di "non tenere conto" delle precedenti comunicazioni in cui segnalava un possibile scostamento tra gli importi certificati da fatture e corrispettivi e i pagamenti elettronici ricevuti nel 2022 dal contribuente, poiché inficiate da errori riconducibili a inesattezze commesse da alcuni operatori finanziari in fase di invio dei dati.



## Compliance dati quadro RS per forfettari

L'Agenzia delle Entrate può inviare lettere di compliance ai contribuenti per favorire l'adempimento spontaneo per errori od omissioni. Nello specifico l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative all'eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per il periodo d'imposta 2021.

Con gli elementi e le informazioni riportati nella comunicazione inviata, i contribuenti hanno a disposizione i dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate.

L'art. 6 D.L. 132/2023 ha stabilito che gli **obblighi informativi** di cui all'art. 1, c. 73 L. 190/2014 in capo ai contribuenti forfetari, **relativi al periodo d'imposta 2021**, sono adempiuti entro il 30.11.2024, sospendendo in tal modo gli effetti delle comunicazioni inviate.

DATI OMESSI  
NELLA  
DICHIARAZIONE  
DEI REDDITI

- L'Agenzia delle Entrate utilizza i dati del modello Redditi 2022 Persone Fisiche (periodo d'imposta 2021) dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per verificare l'eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti.
- Tali informazioni devono essere riportate nel **quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche (righe da 375 a 381)** dai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM.

DATI CONTENUTI  
NELLE  
COMUNICAZIONI  
DELL'AGENZIA

- Codice fiscale, cognome e nome del contribuente.
- Numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta.
- Data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021.

MODALITÀ DI  
COMUNICAZIONE

- L'Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una comunicazione, contenente le informazioni citate, ai soggetti presenti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti.
- Nei casi di assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, l'invio è effettuato per posta ordinaria.
- La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale", sezione "L'Agenzia scrive".

RICHIESTA DI  
INFORMAZIONI  
O  
SEGNALAZIONI  
ALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998), può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali **elementi, fatti e circostanze** dalla stessa non conosciuti esclusivamente con le modalità indicate nella comunicazione.

Alla casella di Posta Elettronica Certificata da cui è inviata la comunicazione, invece, non possono essere inviate risposte, poiché non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.

REGOLARIZZA-  
ZIONE

- Se il contribuente ritiene di non essere tenuto a riportare questi dati nel quadro RS, che deve essere compilato dai contribuenti che applicano il regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, è invitato a non tenere conto della lettera.
- Sempre secondo il tenore letterale della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, se, invece, il contribuente ritiene che la segnalazione sia corretta, può regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso beneficiando di sanzioni ridotte. In questo caso dovrà presentare una dichiarazione integrativa e versare la sanzione pari a € 250, ridotta in funzione della tempestività della regolarizzazione.
- Se si necessita di supporto per regolarizzare la posizione è possibile:
  - telefonare al numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso oppure allo 06/966689073 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 (opzione Servizi con operatore > comunicazioni per l'adempimento spontaneo);
  - contattare la Direzione Provinciale a lei più vicina, prioritariamente via PEC, email o telefono.
- I recapiti sono disponibili al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/siti-web-regionali>.
- L'indirizzo PEC da cui è stata inviata la comunicazione, invece, non può essere utilizzato per rispondere, perché non è abilitato a ricevere messaggi in entrata.

Rimessione  
dei termini

L'art. 6 D.L. 132/2023 ha prorogato al **30.11.2024** il termine per comunicare le informazioni omesse o incomplete, consentendo l'invio della dichiarazione integrativa **senza il versamento di sanzioni**.



## Proroga 110% su unità indipendenti

L'art. 24 D.L. 104/2023 ha prorogato la detrazione del 110% per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari abitative delle persone fisiche (unifamiliari o funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo), differendo dal 30.09.2023 al 31.12.2023 il termine entro il quale sostenere le spese, fermo restando che al 30.09.2022 dovevano risultare già "effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020. Inoltre, l'art. 25 D.L. 11/2023 ha previsto una nuova comunicazione all'Agenzia delle Entrate, da parte dell'ultimo cessionario, per i crediti trasferiti per effetto dell'esercizio delle opzioni (sconto in fattura o cessione del credito) originati dai vari bonus di cui all'art. 121 D.L. 34/2020, che risultassero non utilizzabili per una causa diversa dal decorso del termine ultimo di utilizzo degli stessi. La nuova comunicazione introdotta dal D.L. 104/2023 deve essere effettuata entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

### OGGETTO

- La proroga riguarda gli interventi trainanti e trainati (questi ultimi se eseguiti **congiuntamente** agli interventi trainanti effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari abitative).
- Sono, quindi, comprese:
  - le abitazioni unifamiliari;
  - le unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno.

### PROROGA DEL TERMINE

La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute **fino al 31.12.2023, a condizione che al 30.09.2022** i lavori risultino eseguiti per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

### VERIFICA DEI LAVORI ESEGUITI PER ALMENO IL 30%

Nel computo del 30% dei lavori eseguiti **possono essere compresi anche i lavori non rientranti nel Superbonus**, effettuati sul medesimo immobile.

- La condizione dell'esecuzione dei lavori per almeno il 30% si considera rispettata anche se l'ammontare corrispondente all'intervento complessivo **aumenti a seguito di:**
  - **ulteriori lavori**, necessari al completamento dello stesso,
  - un **aumento dei costi** riferiti all'intervento complessivo iniziale,
  - **e tali circostanze, che comportano un aumento del denominatore, determinino conseguentemente la riduzione della predetta percentuale del 30%.**

### NUOVA COMUNICAZIONE

La comunicazione riguarda le ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito d'imposta di cui all'art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020, risultino essere **non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo** degli stessi crediti.

Soggetto obbligato alla comunicazione di tale circostanza è l'ultimo cessionario.

La comunicazione è effettuata all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

- Le disposizioni si applicano **dal 1.12.2023.**
- Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1.12.2023, la comunicazione è effettuata **entro il 2.01.2024.**

La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a **€ 100.**



## Crediti d'imposta energetici

Il D.L. 29.09.2023, n. 132, all'art. 7, ha anticipato la scadenza per l'utilizzo dei crediti energia elettrica e gas del 1° e 2° trimestre 2023, dal 31.12.2023 al 16.11.2023. Il D.L. 29.09.2023, n. 131 ha introdotto nuovi contributi a favore delle imprese energivore a partire dal 2024.

### UTILIZZO DEL CREDITO E SCADENZE

- Il credito può essere:
  - utilizzato in **compensazione** direttamente dal beneficiario;
  - **ceduto a terzi**.
- **La cessione è possibile soltanto per l'intero importo**, può avvenire attraverso il Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta da inviare telematicamente utilizzando i canali telematici dell'Agenzia.
- Per cedere i crediti è necessario apporre alla comunicazione il **visto di conformità**, indicare il codice del credito apposito per la cessione (esempio: 7751 per il credito imprese energivore II trimestre 2023), la descrizione del credito ceduto e l'importo di riferimento (esempio: 20% per il credito imprese energivore e gasivore e non gasivore del II trimestre).
- Il cessionario per utilizzare il credito ceduto gli dovrà accettarlo attraverso la Piattaforma cessione crediti, decorsi 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di cessione.
- Gli unici crediti ad oggi ancora cedibili sono quelli del 2023 e andranno utilizzati dal cessionario **entro il 16.11.2023**. Il cessionario può utilizzare personalmente il credito oppure cederlo a sua volta a banche/intermediari finanziari (cosiddetti "soggetti qualificati").

### Tempistiche

- I crediti del **1° 2° trimestre 2022** (per le imprese energivore/gasivore e non) devono essere stati utilizzati da parte del beneficiario o da parte del cessionario **entro il 31.12.2022**.
- I crediti del **3° trimestre 2022** e del **4° trimestre 2022** (per le imprese energivore/gasivore e non) devono essere stati utilizzati da parte del beneficiario o da parte del cessionario **entro il 30.09.2023**.
- I crediti del **1° e 2° trimestre 2023 entro il 16.11.2023**.

### Limiti

- I crediti energetici **non soggiacciono ai seguenti limiti**:
  - di compensazione di € 2 milioni;
  - di € 250.000 per il quadro RU.
- I crediti d'imposta non sono fiscalmente rilevanti.

### NUOVI CONTRIBUTI PER LE IMPRESE ENERGIVORE DAL 2024

- Per le energivore dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'Allegato 1 della Comunicazione CE 2022/C 80/01, minor valore tra:
  - 15% della componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia;
  - 0,5% del VAL (Valore Aggiunto Lordo).
- Per le energivore dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'Allegato 1 della Comunicazione CE 2022/C 80/01, minor valore tra:
  - 25% della componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia;
  - 1% del VAL (Valore Aggiunto Lordo).
- Le suddette percentuali variano a seconda della copertura del consumo di energia con fonti che non emettono carbonio.
- Per le energivore dei settori di cui all'Allegato 3 o 5 delle Linee Guida CE, minor valore tra:
  - 35% (per gli anni 2024-2025-2026; 55% per il 2027; 80% per il 2028) della componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia;
  - 1,5% (per gli anni 2024-2025-2026; 2,5% per il 2027; 3,5% per il 2028) del VAL (Valore Aggiunto Lordo).
- Le suddette percentuali variano a seconda della copertura del consumo di energia con fonti che non emettono carbonio.

Sarà necessario presentare apposita istanza le cui modalità, tempistiche, caratteristiche e controlli saranno definite da ARERA attraverso un decreto attuativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.



## Remissione in bonis adempimenti per detrazioni edilizie

*Le disposizioni di cui agli artt. 2-ter e 2-quinquies D.L. 11/2023 individuano due ipotesi in cui il contribuente può avvalersi dell'istituto della remissione in bonis, di cui all'art. 2, c. 1 D.L. 16/2012, per sanare il mancato assolvimento degli adempimenti formali per la fruizione delle detrazioni edilizie.*

### PRESUPPOSTI

- **È possibile avvalersi della remissione in bonis anche per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all'art. 121 D.L. 34/2020, purché:**
  - sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;
  - i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione;
  - non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  - sia versato l'importo corrispondente alla misura minima della sanzione di € 250.

Se tali presupposti sussistono, l'invio della Comunicazione è consentito **entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione.**

### CONDIZIONI PER LA REMISSIONE IN BONIS

- **La remissione in bonis è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:**
  - sussistano tutti i requisiti sostanziali per godere delle agevolazioni;
  - il contribuente effettui la comunicazione o l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  - il contribuente proceda, contestualmente, al versamento di un importo pari a € 250,00, ossia il minimo della sanzione stabilita all'art. 11, c. 1 D. Lgs. 471/1997, per ciascuna violazione commessa tramite modello F24, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.

Il contribuente potrà avvalersi della remissione in bonis a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

### MANCATA PRESENTAZIONE NEI TERMINI DELL'ASSEVERAZIONE DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Il contribuente può avvalersi della remissione in bonis per sanare la mancata presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico ai fini della detrazione **sismabonus** e **super sismabonus**.

**La prima dichiarazione utile quale termine per fruire della remissione in bonis** è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione.

Qualora il contribuente intenda avvalersi, in luogo della detrazione d'imposta, dell'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito d'imposta, la remissione in bonis, mediante la presentazione dell'asseverazione sopracitata, deve perfezionarsi prima della presentazione della comunicazione di opzione.

### COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO

È possibile avvalersi della remissione in bonis anche nell'ipotesi in cui la Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito non sia stata effettuata entro il 31.03.2023 poiché, a tale data, non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito.

Tale eccezione all'istituto della remissione in bonis - limitata alle sole spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021- è, tuttavia, subordinata alla condizione che il cessionario del credito d'imposta rientri tra i soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia).